

INTERPELLANZA

Quali sono le condizioni per lo statuto di globalisti e delle società principali?

del 24 maggio 2019

Il gruppo Kering ha accettato di pagare una multa di 1,25 miliardi di euro per chiudere il contenzioso con il fisco italiano e *“ha riconosciuto che i rilievi mossi in sede di verifica riguardano la sussistenza di una stabile organizzazione in Italia nel periodo 2011-2017, con relativa attribuzione di utili e, sotto altro profilo, i prezzi di trasferimento praticati da LGI, per il medesimo periodo, con la consociata Guccio Gucci S.p.A.”*.

Gli investigatori italiani hanno infatti accertato che la maggior parte delle funzioni di commercializzazione dei prodotti non avvenivano in Svizzera ma a Milano, dove ha sede l'unità locale della Gucci. Nelle indagini risultano indagati per omessa dichiarazione dei redditi anche l'amministratore delegato e presidente di Gucci (il marchio più importante del gruppo Kering) Marco Bizzarri e il suo predecessore Patrizio Di Marco. È infatti emerso che le loro residenze in Ticino, dove hanno anche beneficiato dello statuto di globalista, erano fittizie.

Insomma la LGI è in realtà una scatola vuota dove transitano pacchi e venivano stampate fatture. La partenza della LGI non ha nulla a che vedere con l'aliquota fiscale, come alcuni cercano goffamente di far credere ancora ora in un estremo tentativo di salvare la faccia e difendere un settore economico che si è rivelato molto meno “promettente” di quanto ci era stato detto finora.

Come ha sottolineato Marco Bernasconi, intervistato dalla Regione in data 23 maggio 2019, molte società che hanno beneficiato di copiosi sgravi fiscali tornano nei loro paesi di provenienza, dove le imposte sono più alte rispetto al Ticino.

«Fino a qualche anno fa si pensava che il motivo della partenza poteva essere le aliquote molte alte del Ticino rispetto ad altri cantoni. Ma adesso si assiste a delle uscite non verso altri cantoni, ma verso l'estero» poiché gli Stati vicini hanno deciso che le aziende devono essere tassate nel luogo in cui producono e dove conseguono il loro profitto. «Non c'è molto che si possa fare per evitare queste partenze».

Il problema è piuttosto stabilire le responsabilità politiche e capire come sia stato possibile che il cantone abbia deciso di puntare su un settore basato unicamente sull'ottimizzazione fiscale e che si sapeva già avere un futuro incerto, visto che non è da ieri che si discute dei nuovi standard internazionali contro il trasferimento degli utili.

Al di là delle cifre gonfiate e giudizi decisamente troppo entusiasti di alcuni economisti, sarà necessario anche capire se questa società e questi manager avevano diritto a trattamenti di favore in Ticino.

Chiediamo pertanto al Consiglio di Stato:

1. L'art. 3 cpv. 3 della Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) del 14 dicembre 1990 precisa:

³*La dimora fiscale in Svizzera è data quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:*

a. almeno 30 giorni esercitandovi un'attività lucrativa;

b. almeno 90 giorni senza esercitare un'attività lucrativa.

Questa disposizione si applica anche ai globalisti?

2. Il pagamento dell'affitto di un privato cittadino da parte di un'azienda è considerato una forma di retribuzione o di reddito?
3. Se un'impresa con sede in Svizzera paga l'affitto di un privato che beneficia dello statuto di globalista si tratta di una forma di retribuzione o di reddito?
4. In caso di una risposta negativa alla domanda 2 o 3: I dipendenti FFS hanno diritto a ricevere dalla propria impresa l'abbonamento generale annuale di 2 o 1 classe. Ai fini fiscali tale abbonamento generale viene considerato come reddito ed aggiunto al salario. Come giustifica la disparità di trattamento tra l'abbonamento generale (di un normale salariato con un reddito modesto) ed il pagamento di un elevato affitto (ad un manager pagato a peso d'oro)?
5. Le società principali, contrariamente a quelle a statuto speciale, beneficiano di sgravi fiscali anche a livello federale e non solo cantonale e comunale. L'esenzione fiscale di una parte dell'utile viene concessa sulla base, non di una legge, ma di una circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (Circolare n. 8 dell'AFC). Questa prassi è applicata anche dal Ticino.

Nel concedere l'esenzione, spiegano gli esperti della SUPSI¹ *"la prudenza è d'obbligo poiché almeno una parte di utile conseguito da queste società potrebbe essere oggetto di una rivendicazione da parte degli Stati esteri:*

- nel caso in cui non ritenessero idonei i prezzi di trasferimenti intragruppo (transfer pricing);
- nel caso in cui sostenessero **che esiste una stabile organizzazione nella loro giurisdizione.**"

Nel caso della LGI il Ticino ha concesso uno sgravio troppo consistente?

Per MPS-POP-Ind.

Matteo Pronzini

Arigoni Zürcher - Lepori Sergi

¹Marco Bernasconi, Professore SUPSI, PhD, Dottore di ricerca, Donatella Negrini, Docente SUPSI, Dottoressa in scienze giuridiche, Samuele Vorpe, Responsabile del Centro di competenze tributarie della SUPSI, Progetto fiscale 17 e strategie cantonali, Analisi della situazione intercantonale e conseguenze per il Canton Ticino, Manno, 7 giugno 2018